

Infatti, quel segnale poteva rappresentare un primo embrione di quella copertura politica di cui loro stessi andavano alla ricerca.

## **CAPITOLO 4 Ter**

### **L'ACCELERAZIONE DELLA ESECUZIONE DELL'OMICIDIO DEL DOTT. BORSELLINO**

4.- E' certo e provato che nel programma "a grandi linee" delineato e ratificato dai vertici di "cosa nostra" vi fosse anche l'omicidio del dott. Borsellino in quanto simbolo, insieme al dott. Falcone, della nuova stagione, iniziata nei primi anni ottanta, di incessante contrasto al fenomeno mafioso e di **rifiuto di qualsiasi indulgenza** anche verso quei settori della società e del mondo politico e imprenditoriale che ne avevano consentito, in qualche modo, lo sviluppo, sino a permeare pericolosamente molte, se non tutte, le attività pubbliche e private spesso anche oltre gli stretti ambiti territoriali siciliani.

*Le perplessità sulle reali finalità della nuova strage.*

*Scrivono i giudici di primo grado che A soli cinquantasette giorni di distanza dalla strage di Capaci, nel momento di maggiore indignazione della società civile verso il fenomeno mafioso e di conseguente reazione dello Stato anche sul fronte legislativo*

*estrinsecatasi con il D.L. dell'8 giugno 1992 n. 306 che introduceva, sì, tra l'altro, il regime del 41 bis, ma che era stato seguito dal plateale dissenso di ampi settori del Parlamento e di giuristi che prospettavano un inammissibile superamento dei limiti delle garanzie che, comunque, uno stato di diritto democratico deve assicurare, è apparso, sia dai primi momenti, ai più, come del tutto controproducente per gli interessi dell'organizzazione mafiosa: se non altro, perché, come di fatto poi è avvenuto, anche da parte di coloro che agivano in perfetta buona fede e per profonde convinzioni ideali, non sarebbe stato possibile opporre alcuna resistenza a coloro che propugnavano la necessità di un definitivo "giro di vite" nella più dura repressione del fenomeno mafioso.*

*Tutti i testi "politici" esaminati in questo dibattito, non hanno mostrato alcun dubbio nel ritenere e riferire che la strage di via D'Amelio e le conseguenti reazioni della società civile, furono determinanti per stroncare i dissensi da tanti manifestati (in buona o in cattiva fede) e per giungere alla conversione in legge, senza che ne fosse snaturato l'intento fortemente repressivo del fenomeno mafioso, del decreto legge prima ricordato, col quale si ponevano le basi per l'applicazione ai mafiosi, per la prima volta, di un regime detentivo particolarmente duro e tale da impedire loro quei collegamenti con i sodali liberi che, sino ad allora, erano stati uno dei punti di forza del perpetuarsi del potere mafioso nonostante gli arresti delle sue leve di comando ed i duri colpi inferti con il maxi processo (senza dimenticare, poi, altre misure non meno importanti ai fini del contrasto alle mafie pure contenute in quel decreto legge).*

4.1.- Ciò premesso, la Corte reputa certamente provato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale compiuta, che il generico e generale progetto di uccidere il Dott. Borsellino (nell'ambito di quel programma che riguardava molti altri soggetti e che, però, per le più svariate ragioni, non per tutti è stato, poi, attuato) abbia subito una improvvisa accelerazione ed esecuzione, ancora una volta per volere di Salvatore Riina, proprio nei giorni immediatamente precedenti quello in cui, poi, avvenne la strage di via D'Amelio.

E fonda tale prova anzitutto sul riscontro incrociato delle dichiarazioni di BRUSCA e di CANCEMI.

BRUSCA pur affermando espressamente di non essere a conoscenza di una eventuale accelerazione del progetto omicidiario in danno del Dott. Borsellino (“*No, io non ho mai saputo di accelerazioni su questo fatto*”), ha, tuttavia, riferito che, nel primo o nel secondo incontro che ebbero dopo la strage di Capaci, lo stesso Riina gli aveva dato incarico di organizzare l’uccisione dell’On. Mannino; ma, pochi giorni prima della strage di via D’Amelio, quell’incarico gli era stato revocato – tramite BIONDINO, che all’uopo si era avvalso di GIOE’, sapendo che con il GIOE’ stava organizzando l’omicidio di MANNINO - senza dargli alcuna spiegazione. Ed ex post, lo stesso Brusca ricollegò quell’improvviso stop alla necessità di procedere all’esecuzione della strage di via D’Amelio.

Un primo riscontro si rinviene nelle dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi in occasione del suo esame dibattimentale avvenuto nelle udienze del 17, 23, 24 e 29 giugno 1999 nell’ambito del processo per la strage di via D’Amelio (v. trascrizioni acquisite agli atti).

Il Cancemi, infatti, ha riferito di una riunione, avvenuta dopo la strage di Capaci, nella quale il Riina, assumendosene la responsabilità, aveva manifestato l’improvvisa urgenza di uccidere anche il Dott. Borsellino. Lo aveva fatto peraltro non al cospetto di tutti gli altri capi mandamento convenuti a casa del GUDDO, ma appartandosi con Raffaele GANCI, il quale poi gli disse che *RINA* voleva rovinarli tutti.

Tali dichiarazioni di Cancemi seguono precedenti dichiarazioni con le quali il predetto aveva affermato di non sapere nulla della uccisione del Dott. Borsellino e si era persino accalorato nel ribadire che la sua non era reticenza ma la pura verità: dichiarazioni che, conseguentemente, gli sono state puntualmente contestate (verbale di interrogatorio del 30 settembre 1994, dinanzi ai pubblici ministeri di CL e di PA) dai difensori degli imputati del processo sulla strage di Capaci <sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> “*Non ho partecipato a nessuna riunione nel corso della quale Riina Salvatore comunicò dell’intenzione di uccidere il Giudice Borsellino. Respingo ancora una volta con sdegno le accuse che mi vengono mosse. Se fosse possibile, sarei disposto a sottoscrivere con il sangue questo verbale*”. Ancora, pag. 12, Cancemi dichiara: “*Non posso che ribadire la*

Il Cancemi, a propria giustificazione, ha allora addotto la difficoltà e complessità del percorso che lo aveva infine indotto ad aprirsi ad una piena collaborazione con la Giustizia.

*Un riscontro eccezionale.*

La Corte non nasconde, come già evidenziato nella relativa scheda, le criticità emerse nella collaborazione del Cancemi, così come nella collaborazione di Brusca (v. Parte Prima Capitolo 4, paragrafo 4.4).

E tuttavia rimarca che le rivelazioni che si ricavano dai racconti di Brusca e Cancemi, hanno trovato un inaspettato straordinario riscontro nelle parole dello stesso Salvatore Riina, intercettate al carcere di Opera. Da tali intercettazioni, in particolare si evince che, mentre l'esecuzione della strage di Capaci era stata pianificata, studiata ed organizzata con largo anticipo, la strage di via D'Amelio fu eseguita a seguito di una improvvisa accelerazione maturata soltanto nei giorni immediatamente precedenti (v. intercettazione del 6 agosto 2013: “..ma non era stato, non era studiato da mesi, studiato alla giornata...”; intercettazione del 20 agosto 2013: “..Arriva chidu... ma subitu... subitu! Eh... Ma rici... macara u secunnu? E vabbè, poi ci pensu io... rammi un pocu ri tempu ca...”; intercettazione del 29 agosto 2013: ...e chiddu... chiddu... ... ..“dopudumani...” dici... Mih, (inc.) ma... “Fai... fa (inc.)”).

Lo stesso Riina, dunque, ha confermato che l'attentato di via D'Amelio è stato “..studiato alla giornata...” e deciso (ovviamente nella sua concreta attuazione, perché la “condanna a morte” del Dott. Borsellino era risalente nel tempo: v. intercettazioni dello stesso Riina del 6 e 29 agosto e 24 settembre 2013) solo qualche giorno prima (“...rammi un pocu ri tempu ... .. .. dopudumani...”).

---

*mia completa estraneità per l'attentato in danno al Giudice Paolo Borsellino. Su questo tragico evento vi ho detto tutto quello che sapevo e che le riconfermo". E questo è uno. Interrogatorio del 6 maggio '97 e che è riportato, Presidente, questo interrogatorio, nel verbale dibattimentale all'udienza del 13 ottobre '97, procedimento Riina + 17, dove un difensore fa questa contestazione e quindi viene riportata... ..Allora, dicevo, pag. 89, verbale del 13 ottobre '97. Ecco, la contestazione, dicevo, riguarda... quella che riguarda me, giusto? io la traggio da questo verbale. È un interrogatorio reso il 6 maggio '97 dal Cancemi, pag. 3, quarto capoverso: "Non avrei mai potuto dirgli nulla di ciò, perché nel mese di giugno io ancora non sapevo del proposito di attentato in danno al dottor Borsellino". Ora, intanto, Presidente, io pregherei su queste contestazioni se può rispondere il signor Cancemi”.*

Dalla medesima intercettazione si ricava, altresì, la – anche in questo caso straordinaria – conferma delle dichiarazioni del Brusca nella parte in cui questi ha riferito che dopo la strage di Capaci non era prevista nell'immediato l'uccisione del Dott. Borsellino. Egli si stava organizzando per commettere l'omicidio MANNINO con modalità eclatanti, facendo uso di esplosivi (a differenza che per l'omicidio LIMA).

Dalle parole di Riina sopra ricordate si ha quindi, a parere dei giudici di primo grado, la conferma che effettivamente sino a pochi giorni prima della strage di via D'Amelio non era stata decisa l'attuazione del progetto omicidiario nei confronti del Dott. Borsellino, tanto che il Riina racconta, da un lato, di avere, quindi, prospettato ad un certo punto ad un suo ignoto interlocutore la necessità di operare immediatamente (*“..Arriva chidu... ma subitu... subitu!”*) e, dall'altro, la sorpresa manifestata da quel medesimo suo interlocutore per quella improvvisa decisione di uccidere in quel momento anche il “secondo” e cioè il Dott. Borsellino dopo che il “primo”, il Dott. Falcone, era stato ucciso poco tempo prima (*“Eh... Ma rici... macara u secunnu?”*), ribadendo, poi, in una successiva intercettazione di avere autorizzato (*“Fai... fa (inc.)”*) l'esecuzione della strage di via D'Amelio appena due giorni prima del giorno in cui questa avvenne (*....“dopudumani...” dici...*).

### *Una prima implicazione*

Alla stregua anche di tali straordinari riscontri, ritengono i giudici della Corte d'Assise che debba disattendersi il tentativo della difesa degli imputati Subranni e Mori di contestare la veridicità dichiarazioni rese da Brusca Giovanni sulla preparazione di un attentato ai danni dell'On. Mannino prima della strage di via D'Amelio, facendo leva sugli elementi contrari desumibili dalle provalazioni di LA BARBERA e SIINO.

Rilevano invece gli stessi giudici che, in realtà, non v'è alcuna incompatibilità tra le dichiarazioni di Brusca relative all'attentato ai danni dell'On. Mannino che egli, su incarico di Riina, aveva iniziato a studiare prima di sospenderlo su richiesta dello stesso Riina pochi giorni prima della strage di via D'Amelio e le dichiarazioni di La Barbera

che, invece, riferiscono della ulteriore preparazione del medesimo attentato, di cui egli ebbe ad occuparsi nei mesi successivi.

Si tratta, infatti, di due episodi diversi che si collocano in due diverse fasi temporali, la prima quella già ampiamente descritta sopra, la seconda quella che, come si vedrà più avanti, ebbe ad aprirsi nell'autunno del 1992 in continuità con gli incontri tra i Carabinieri e Vito Ciancimino (oltre che con la vicenda Bellini ) e nella quale si progettò la ripresa degli attentati, non soltanto nei confronti dell'On. Mannino, ma anche del Dott. Pietro Grasso e di altri.

E mentre nel primo episodio, BRUSCA aveva ricevuto da RIINA l'incarico di compiere quell'attentato e se ne stava occupando personalmente, nel secondo episodio La Barbera - come lo stesso ha riferito - ricevette l'incarico, non già da Brusca (v. dich. La Barbera: *“Io non so se l'incarico era dato a Brusca oppure meno”*), bensì direttamente da Bagarella (v. ancora dich. La Barbera: *“...Bagarella mi dà l'ambasciata..”*).

Ed a riprova che si tratta di due episodi (anche temporalmente) diversi v'è il fatto che Brusca, riferendo l'episodio di luglio, ancorché vi abbia incidentalmente accumulato il nome di La Barbera, ha riferito di incarichi materiali affidati ed eseguiti dal solo Antonino Gioé.

Inoltre, riguardo all'episodio successivo dell'autunno 1992, La Barbera ha a sua volta riferito di avere egli personalmente accertato il luogo in cui si trovava la segreteria dell'On. Mannino e di averne in questa seconda (e, quindi, si ripete, diversa) occasione, sì riferito a Gioé, ma in presenza di Bagarella e Brusca (v. ancora dich. La Barbera: *“La riferisco a Brusca e a Bagarella, in presenza pure di Gioè...”*) e ciò a definitiva riprova che si tratta di un episodio diverso da quello raccontato da Brusca, nel quale, infatti, come si è visto, non soltanto la notizia fu riferita al Brusca da Gioé, ma, soprattutto, non ebbe ad entrarvi in alcun modo Bagarella.

Ne segue, per ineludibile deduzione logica, che effettivamente nei giorni precedenti la strage di via D'Amelio ebbe a verificarsi un qualche accadimento che ha indotto il Riina a soprassedere all'omicidio dell'On. Mannino ed a concentrarsi, invece, con

immediatezza, nella uccisione del Dott. Borsellino, nonostante questa non fosse, in quel momento, all'ordine del giorno per i prevedibili effetti controproducenti: certamente ben più dirompenti di quelli che sarebbero derivati, invece, dalla programmata uccisione dell'On. Mannino (come la Corte ritiene di poter inferire dal parallelo confronto tra le reazioni all'omicidio dell'On. Lima e quelle all'uccisione del Dott. Falcone).

\*\*\*

La sentenza passa quindi a esaminare due vicende su cui ha scavato l'istruzione dibattimentale, soprattutto per interesse e impulso delle difese degli imputati

#### **4.2.- Il rapporto “mafia e appalti”.**

Il tema del c.d. rapporto “mafia e appalti” redatto da R.O.S. dei Carabinieri nel 1991 è stato oggetto di una amplissima attività istruttoria, sia orale che documentale che la Corte ha stentato ad arginare per l'iniziale difficoltà di comprendere le finalità probatorie perseguite.

Ben diciannove testimoni (Umberto Sinico, Gioacchino Natoli, Massimo Ciancimino, Carlo Vizzini, Giuseppe Lipari, Liliana Ferraro, Claudio Martelli, Giovanni Brusca, Angelo Siino, Antonino Giuffrè, Riccardo Guazzelli, Luciano Violante, Giovanna Livreri, Gian Carlo Caselli, Alfonso Sabella, Nicolò Marino, Guglielmo Sasinini, Vittorio Aliquò ed Agnese Piraino Leto) hanno a vario titolo riferito anche riguardo alla vicenda del rapporto “mafia e appalti” e sulla stessa, soprattutto per iniziativa delle difese degli imputati Subranni, Mori e De Donno, sono stati acquisiti innumerevoli documenti per lo più diretti a documentare gli esiti di complessi procedimenti svoltisi sia dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, sia presso Autorità Giudiziarie a seguito di denunce che hanno visto come protagonisti alcuni magistrati delle Procure di Palermo e Catania ed alcuni appartenenti al R.O.S. dei Carabinieri.

L'attività istruttoria sollecitata dalla Pubblica Accusa mirava a dimostrare una doppia refertazione dei Carabinieri del R.O.S. verso le Procure di Palermo e Catania che avrebbe avuto l'effetto di sottrarre per molto tempo alle indagini del primo Ufficio alcuni "politici" tra i quali Calogero Mannino, a carico dei quali figuravano ponderose intercettazioni allegate al rapporto "catanese", ed invece mai trasmesse alla Procura di Palermo (cfr. NATOLI).

Quanto alle acquisizioni documentali, la "*Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia-appalti negli anni 1989 e seguenti*" indirizzata da alcuni magistrati della Procura della Repubblica di Palermo in data **5 giugno 1998** al Procuratore del medesimo Ufficio e da questi consegnata alla Commissione Parlamentare Antimafia in occasione della sua audizione in data il **3 febbraio 1999** che richiama a sua volta, riportandola integralmente, altra "*Relazione sui procedimenti instaurati a Palermo su mafia e appalti*", sottoscritta dal Procuratore Aggiunto Aliquò e dai sostituti Lo Forte e Scarpinato, depositata il **7 dicembre 1992** presso il Consiglio Superiore della Magistratura; nonché il decreto di archiviazione del G.I.P. di Caltanissetta).

4.2.1.- L'approfondimento istruttorio delle difese degli imputati, invece, mirava a negare l'esistenza di una doppia refertazione (basandosi però non sull'informativa definitiva che era stata consegnata nel febbraio 1991, ma su alcune informative preliminari contenenti la mera trascrizione di intercettazioni consegnate ai Dott.ri Falcone e Lo Forte già il 2 luglio 1990 e il 5 agosto 1990); e a dimostrare, semmai, che vi furono una serie di anomalie procedurali da parte di taluni magistrati della Procura di Palermo ad iniziare dal magistrato che all'epoca (fino al 1992) la dirigeva, il Dott. Giammanco.

4.2.2.- Su tali questioni la Corte ha ritenuto di non dovere dare conto di tutte le risultanze acquisite od offerte dalle parti, reputandole di scarsissima (se non nulla) rilevanza per i fatti oggetto dell'imputazione di reato elevata in questo processo; e per la stessa ragione ha respinto tutte le richieste di ulteriori acquisizioni documentali

reiterate dalle difese ancora in sede di discussione e, conseguentemente e subordinatamente, anche dal P.M. persino in sede di replica all'ultima udienza del 16 aprile 2018).

Non ha però mancato, anche per giustificare queste valutazioni di scarsa o nulla rilevanza, di fornire ragguagli sulla vicenda del rapporto “mafia e appalti”.

Essa nasce e si sviluppa ben prima dei fatti riconducibili alla c.d. “trattativa” tra esponenti delle Istituzioni ed i vertici mafiosi; e l'unico esile filo che, a parere della Corte di primo grado, la ricollega al tema della trattativa sarebbe costituito soltanto dall'ulteriore prova di rapporti tra alcuni esponenti politici ed alcuni appartenenti all'Arma da un lato, e tra taluni di questi ultimi ed alcuni mafiosi dall'altro.

Senonché, quanto al primo profilo, ai fini della prova dei fatti che rilevano in questa sede, al giudice di prime cure è apparso sufficiente quanto già verificato in ordine ai rapporti tra l'On. Mannino e il Gen. Subranni (nonché il M.llo Guazzelli), restando del tutto irrilevante ogni ulteriore approfondimento su eventuali favoritismi in favore del primo tanto nell'indagine “mafia e appalti” quanto nelle precedenti indagini svolte a carico del medesimo On. Mannino presso la Procura di Sciacca; quanto al secondo profilo, le risultanze, peraltro di ambigua lettura (si pensi a tutta la vicenda dei rapporti tra il M.llo Lombardo e Angelo Siino), appaiono ugualmente irrilevanti ai fini della valutazione degli accadimenti maturati a partire dai primi contatti degli Ufficiali del R.O.S. con Vito Ciancimino che hanno dato luogo alla formulazione della ipotesi di reato oggetto della verifica dibattimentale.

*Unico aspetto da approfondire.*

Sarebbe quello in ipotesi connesso con la decisione di uccidere il dott. Borsellino e, per meglio dire, con quell'improvvisa accelerazione impressa alla programmata esecuzione di tale omicidio di cui si è detto prima.

Le difese degli imputati Subranni, Mori e De Donno, infatti, pur contestando che vi sia stata tale accelerazione nell'esecuzione dell'omicidio del dott. Borsellino propugnano – nel chiaro intento di allontanare qualsiasi sospetto di collegamento con la “trattativa”

intrapresa dagli ufficiali del ROS - la tesi che il dott. Borsellino sia stato ucciso per la sua decisione di iniziare ad occuparsi della vicenda del rapporto “mafia e appalti”.

Ed in effetti, sono stati acquisiti elementi che comprovano l'intendimento del dott. Borsellino di studiare il fascicolo relativo al rapporto “mafia e appalti” nel periodo compreso tra la strage di Capaci e la strage di via D'Amelio.

Di ciò ha riferito il teste delle predette difese Umberto Sinico, secondo il quale, appunto, nel giugno '92 - si è potuto sulla scorta di altre fonti risalire alla data esatta: 25 giugno 1992 - vi fu presso gli Uffici della Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Palermo un incontro tra il Dott. Borsellino e il Col. Mori, ai quali, poco dopo, si era, però, aggiunto anche il Cap. De Donno: tutti riuniti all'interno dell'ufficio del Comandante della Sezione Anticrimine alla caserma Carini di Piazza Massimo, per parlare specificamente, per quanto probabilmente riferito poi dallo stesso De Donno a Sinico, proprio del rapporto “mafia e appalti” che era stato redatto, infatti, dallo stesso Cap. De Donno.

Dalla testimonianza del tenente **Carmelo CANALE** utilizzabile esclusivamente nei confronti degli imputati Subranni, Mori e De Donno (perché il dichiarante in questa sede si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma le sue dichiarazioni rese nel processo a carico di Mori e Obinu dinanzi al Tribunale di Palermo in data 20 febbraio 2011 sono state qui acquisite su richiesta, ex art. 468 comma 4 bis c.p.p., appunto degli imputati Subranni, Mori e De Donno), in realtà, la ragione di quell'incontro sollecitato dal Dott. Borsellino non riguardò propriamente il (contenuto del) rapporto “mafia e appalti”, ma un anonimo che in quei giorni circolava e che veniva attribuito al Cap. De Donno, anche se indirettamente si ricollegava al rapporto mafia-appalti.

In ogni caso, il teste **Gioacchino NATOLI**, pur non ricordando che il Dott. Borsellino ebbe un giorno ad allontanarsi per parlare con il Col. Mori del rapporto “mafia e appalti”, ha, comunque, confermato che dopo la strage di Capaci lo stesso Dott. Borsellino gli aveva chiesto una copia del rapporto “mafia e appalti”.

In occasione della testimonianza resa in questo processo, peraltro, il Dott. Natoli, sulla base di un ineccepibile riscontro temporale precedentemente non valorizzato, ha avuto

modo di correggere una imprecisione delle sue precedenti dichiarazioni del 21 novembre 1992, allorché aveva, infatti, erroneamente riferito, non soltanto di quella richiesta di copia del rapporto “mafia e appalti” fattagli dal dott. Borsellino, ma anche – errando – di avere parlato con quest’ultimo della c.d. doppia refertazione del R.O.S. alle Procure di Palermo e Catania, di cui egli, però, aveva appreso soltanto nel mese di ottobre 1992 e, quindi, dopo la morte del Dott. Borsellino.

Una ulteriore conferma della circostanza che il Dott. Borsellino si stesse interessando, almeno in termini generali, anche delle vicende di “mafia e appalti” si trae anche dalla deposizione del teste **Carlo VIZZINI**, il quale ha riferito che di ciò ebbe a parlare con lo stesso Dott. Borsellino nel corso di una cena avvenuta a Roma il 16 luglio 1992.

Il teste, però, ridimensionando una sua precedente sintetizzazione giornalistica in cui aveva parlato di “chiodo fisso” del dott. Borsellino, ha precisato che, ovviamente, intendeva soltanto dire, con quell’imprecisa (e infelice) espressione, che quello della vicenda “mafia – appalti” era stato l’argomento principale della conversazione di quella sera presso il ristorante romano e non certo che quella fosse l’unica o principale vicenda giudiziaria di cui si occupava il medesimo Dott. Borsellino; e si era parlato in quell’occasione conviviale soltanto, in generale, del fenomeno in questione, anche se è probabile che lo stesso BORSELLINO pensasse di riprendere con lui l’argomento, ma in una sede più appropriata e cioè non al ristorante ma a Palazzo di Giustizia.

Quest’ultima circostanza, peraltro, trova conferma nella già richiamata testimonianza del dott. Natoli, pure presente a quella cena, il quale, infatti, ha riferito che, appunto, si parlò di appalti soltanto in termini di generalità e senza alcun riferimento ad indagini specifiche in corso.

Anche la teste **Liliana FERRARO** ha riferito che, in occasione di un incontro avvenuto alla fine del mese di giugno, il dott. Borsellino le parlò, tra l’altro, della questione del rapporto “mafia e appalti” e dell’indagine curata da DE DONNO e dal ROS; anzi il tema assorbì gran parte del colloquio, anche se, in questo caso, l’interesse del suo interlocutore era indirizzato, più che alla vicenda processuale in sé, all’anomalo

invio del rapporto al Ministero operato dal Procuratore della Repubblica di Palermo, di cui lo stesso BORSELLINO aveva avuto contezza da Giovanni FALCONE.

Parimenti anche il **dott. Aliquò**, allora Procuratore Aggiunto presso la Procura di Palermo, ha confermato di avere parlato del rapporto “mafia e appalti” in occasione di alcune riunioni col dott. Borsellino, e ciò anche perché, inizialmente, si era ipotizzato pure che questo potesse essere collegato alla strage di Capaci, anche se, poi, tale ipotesi era rimasta priva di qualsiasi supporto probatorio.

Alla stregua dei predetti elementi di prova, dunque, la Corte di primo grado rassegna come certo che il dott. Borsellino nel periodo compreso tra la strage di Capaci e la sua morte si sia occupato (anche) del rapporto “mafia e appalti”.

Tuttavia, ritiene di poter concludere che non v'è alcun elemento di prova che possa collegare tale evenienza alla improvvisa accelerazione che ebbe l'esecuzione del Dott. Borsellino. Anzitutto, tale indagine non era l'unica né la principale di cui quest'ultimo ebbe ad interessarsi in quel periodo (basti pensare che il Dott. Borsellino, tra le altre indagini, stava raccogliendo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di Giustizia agrigentini e, da ultimo, anche del palermitano Gaspare Mutolo); ma soprattutto, nessun spunto idoneo a collegare tra la vicenda “mafia e appalti” con la morte del Dott. Borsellino è possibile trarre dalle dichiarazioni dei tanti collaboratori di Giustizia esaminati e cui, peraltro, la vicenda “mafia e appalti” era ben nota.

*Contro-indicazioni sul piano logico alla tesi difensiva di un possibile collegamento con via D'Amelio.*

1) Depone in senso contrario, innanzitutto, il fatto che quell'interessamento del dott. Borsellino per l'indagine “mafia e appalti” non ha avuto all'epoca alcuna risonanza pubblica.

2) D'altra parte, non v'è neppure certezza che il dott. Borsellino possa avere avuto il tempo di leggere il rapporto “mafia e appalti” e di farsi, quindi, un'idea delle questioni connesse, mentre, al contrario, è assolutamente certo che non vi fu alcuno sviluppo di quell'interessamento nel senso di attività istruttorie eventualmente compiute o anche

soltanto delegate alla P.G., che, conseguentemente, possano avere avuto risalto esterno giungendo alla cognizione dei vertici mafiosi così da allarmarli e spingerli improvvisamente ad accelerare l'esecuzione dell'omicidio del Dott. Borsellino medesimo.

3) La vicenda “mafia e appalti”, per quanto riguarda il versante mafioso, aveva già avuto esito almeno un anno prima (con l'arresto, tra gli altri, di Angelo Siino) e non si comprende, dunque, quale preoccupazione talmente viva, attuale e forte avrebbero potuto avere i vertici mafiosi per sviluppi investigativi che, al più, avrebbero potuto attingere quegli esponenti politici che avevano tratto lucro dal patto spartitorio degli appalti garantito da “cosa nostra”.

4) Infine, la Corte osserva che non appare verosimile ritenere che taluno di tali esponenti politici, che avevano motivo di temere conseguenze per sé pregiudizievoli di un possibile sviluppo di quell'indagine, possa avere avuto, nei confronti dei vertici, mafiosi una “forza contrattuale” tale da imporre loro addirittura una modifica della generale strategia di contrasto allo Stato in quel momento già decisa ed in corso di attuazione.

#### *Conclusione.*

La Corte ritiene quindi di poter concludere nel senso che quell'input dato da Salvatore Riina al suo interlocutore affinché si uccidesse il Dott. Borsellino con urgenza nel giro di pochi giorni (v. intercettazione ambientale sopra già ricordata), mettendo da parte altri progetti omicidiari già in più avanzata fase di esecuzione (tra i quali quello concernente l'On. Mannino di cui ha riferito Giovanni Brusca), possa avere trovato origine nell'interessamento del medesimo Dott. Borsellino al rapporto “mafia e appalti”; tanto più che ancora lontana – e allora assolutamente non prevedibile – era ancora la collaborazione che Angelo Siino avrebbe intrapreso con la Giustizia soltanto molto tempo dopo.

Piuttosto, è evidente che in quel periodo deve essersi verificata ben altra evenienza, che, per la sua importanza e rilevanza, ha avuto l'effetto di far rompere ogni indugio a

Salvatore Riina, inducendolo a sconvolgere la “scaletta” del proprio programma criminoso ed a anticipare, quindi, un delitto, che, in quel momento, all’apparenza, sarebbe stato totalmente controproducente per gli interessi dell’organizzazione mafiosa.

Può ugualmente escludersi che tale sopravvenuta evenienza possa ricollegarsi alle indagini conseguenti alla collaborazione di Gaspare Mutolo, che, semmai, potevano apparire più pregiudizievoli, non già per i mafiosi, ma per alcuni alti esponenti della Polizia e per taluni magistrati che in passato avevano intrattenuto rapporti – quanto meno ambigui – con esponenti mafiosi.

E può parimenti escludersi, tra tali possibili eventi, anche la prospettata nomina del Dott. Borsellino quale Procuratore Nazionale Antimafia, frutto, peraltro, soltanto di un’improvvisa “uscita” televisiva di un Ministro dell’Interno (l’On. Scotti) di un Governo in fase di rinnovo e che era stata già respinta dal medesimo Dott. Borsellino. D’altra parte, tale possibile nomina non era certo in quel momento così imminente, né sarebbe stata tale da determinare effetti di così immediato pregiudizio per gli interessi di “cosa nostra”.

Ed allora, è giocoforza ritenere, conclude la Corte, che *l’unico fatto noto di sicura rilevanza, importanza e novità verificatosi in quel periodo per l’organizzazione mafiosa sono stati i segnali di disponibilità al dialogo – ed in sostanza, di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Amelio.*

Secondo la Pubblica Accusa, Riina decise di uccidere il Dott. Borsellino temendo la sua opposizione alla “trattativa”; e tale ipotesi sembrerebbe avvalorata dal fatto che, secondo quanto riferito dalla moglie Agnese Piraino Leto, il Dott. Borsellino pochi giorni prima di morire, le aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle Istituzioni e mafiosi (v. dichiarazione della detta teste di cui si dirà anche più avanti: *“...mi ha accennato qualcosa e non in quel contesto, che c’era una trattativa tra la Mafia e lo Stato, ma che durava da vero un po’ di tempo... dopo la strage di via...di*

*Capaci, dice che c'era un colloquio tra la Mafia e alcuni pezzi <<infedeli>> dello Stato, e non mi dice altro...”).*

Ma in ogni caso, anche a ritenere tale ipotesi non sufficientemente provata, a parere della Corte di primo grado non v'è dubbio che quell'invito al dialogo pervenuto dai Carabinieri attraverso Vito Ciancimino fu un sicuro elemento di novità, tale da spiegare l'effetto dell'accelerazione dell'omicidio del Dott. Borsellino *con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza proveniente da Istituzioni dello Stato e di lucrare, quindi, nel tempo, dopo quell'ulteriore manifestazione di incontenibile ed efferata violenza concretizzatasi nella strage di via D'Amelio, maggiori vantaggi rispetto a quelli che sul momento avrebbero potuto determinarsi in senso negativo.*

E quei contatti che già all'indomani della strage di Capaci importanti e conosciuti Ufficiali dell'Arma avevano intrapreso attraverso Vito Ciancimino, unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l'avvicendamento di quel Ministro dell'Interno, che si era particolarmente speso nell'azione di contrasto alle mafie, in assenza di plausibili pubbliche spiegazioni) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, *ben potevano essere percepiti da Salvatore Riina già come forieri di sviluppi positivi per l'organizzazione mafiosa nella misura in cui quegli Ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato.*

E se effettivamente quei segnali pervennero a Salvatore Riina nel periodo immediatamente antecedente alla strage di via D'Amelio (come la Corte ritiene provato con certezza) *è logico e conducente ritenere che Riina, compiacendosi dell'effetto positivo per l'organizzazione mafiosa prodotto dalla strage di Capaci, possa essersi determinato a replicare, con la strage di via D'Amelio, quella straordinaria manifestazione di forza criminale già attuata a Capaci per mettere definitivamente in ginocchio lo Stato ed ottenere benefici sino a pochi mesi prima (quando vi era stata la sentenza definitiva del maxi processo) assolutamente per lui impensabili.*

#### **4.3.- La confidenza fatta dal dott. BORSELLINO alla moglie Agnese PIRAINO LETO riguardo al Gen. SUBRANNI.**

La seconda vicenda (dopo quella “mafia e appalti”), pure oggetto di approfondimento istruttorio e ancora preliminare al capitolo dei contatti dei Carabinieri (e, specificamente, degli imputati Subranni, Mori e De Donno) con Vito Ciancimino si collega in qualche modo agli accadimenti che si verificarono nei giorni immediatamente precedenti la strage di Via D’Amelio.

Infatti, Agnese Piraino Leto, coniuge del Dott. Paolo Borsellino, ancorché per la prima volta soltanto nel 2009, ha riferito una confidenza che il marito ebbe a farle pochi giorni prima di morire riguardo a quanto dallo stesso appreso sul Gen. Subranni.

In particolare, la Sig.ra Piraino Leto, sentita il 18 gennaio 2009 (v. sommarie informazioni prodotte dal P.M. il 26 settembre 2013), dopo avere raccontato che il marito aveva numerose amicizie nell’Arma dei Carabinieri per la quale nutriva una vera e propria ammirazione si è soffermata sui rapporti con il Gen. Subranni, che il marito medesimo aveva avuto modo di conoscere quando il predetto era Comandante della Regione Sicilia ed aveva, comunque, frequentato sporadicamente solo per ragioni professionali.

Nel riferire di ignorare se il marito si fosse riferito al Gen. Subranni allorché, come raccontato dai Dott.ri Alessandra Camassa e Massimo Russo, piangendo, aveva detto loro di essere stato tradito da un amico, tuttavia, ha aggiunto spontaneamente, a quel punto, il racconto di un episodio che all’epoca l’aveva colpita moltissimo e del quale fino ad allora non aveva mai parlato nel timore di recare pregiudizio all’immagine dell’Arma dei Carabinieri.

Tale accadimento si era verificato il giorno 15 luglio 1992, data individuata con certezza dalla Sig.ra Piraino Leto sulla scorta della copia fotostatica dell’agenda grigia del marito dalla quale risultava che il giorno 16 luglio 1992 (giorno che ricordava essere successivo all’episodio riferito) il marito si era recato a Roma per motivi di lavoro.

Ebbene, in quell'occasione, intorno alle ore 19,00, mentre entrambi i coniugi si trovavano nel balcone di casa, il marito, manifestando uno stato di particolare agitazione le aveva detto che aveva “*visto la mafia in diretta*” perché gli avevano riferito che “*il Generale Subranni era punciutu*”, termine col quale, notoriamente, si indicano i soggetti formalmente affiliati alla mafia.

La teste ha precisato di non avere chiesto al marito qual era la fonte di quella confidenza da lui ricevuta, anche se le era venuto in mente che, proprio in quei giorni, egli stava sentendo i collaboratori Gaspare Mutolo, Leonardo Messina e Gioacchino Schembri. Poi, ha aggiunto che il giorno 18 luglio 1992 era sabato e che col marito erano andati a fare una passeggiata sul lungomare di Carini senza scorta, quando, ad un certo momento, il marito medesimo, sconfortato, le aveva detto che non sarebbe stata la mafia, della quale non aveva paura, ad ucciderlo, ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere, senza, tuttavia, nonostante le sue insistenze, farle alcun nome e ciò per non renderla depositaria di confidenze che avrebbero potuto mettere a repentaglio la sua incolumità, costituendo, dunque, un'eccezione a detta regola la confidenza che qualche giorno prima le aveva fatto riguardo al Gen. Subranni. L'episodio è stato, quindi, confermato dalla teste anche il successivo 27 gennaio 2010; e ha ribadito che il marito, nel farle quella terribile confidenza, appariva turbatissimo, anzi lui steso le disse di sentirsi sconvolto.

Nella stessa occasione la teste ha anche aggiunto che il marito, dopo la strage di Capaci, le aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle Istituzioni e mafiosi (“*...mi ha accennato qualcosa e non in quel contesto, che c'era una trattativa tra la Mafia e lo Stato, ma che durava da vero un po' di tempo... dopo la strage di via...di Capaci, dice che c'era un colloquio tra la Mafia e alcuni pezzi <<infedeli>> dello Stato, e non mi dice altro...*”).

Poiché l'episodio sarà ripreso e approfondito in prosieguo, unitamente all'esame delle citate dichiarazioni della sig.ra Piraino Leto, ci si limiterà qui a richiamare la nitida conclusione cui la Corte di primo grado è pervenuta, nel senso di ritenere *che non via sia alcuna ragione di dubitare della assoluta veridicità dell'episodio raccontato dalla*

*Sig.ra Piraino Leto: veridicità che, tuttavia, attiene con certezza all'aver la signora PIRAINO LETO ricevuto di quella notizia da parte del Dott. Borsellino, ma non anche, ovviamente, al contenuto intrinseco della stessa: ancorché la reazione non usuale di una persona e di un magistrato qual era il Dott. Borsellino, certamente uso a ben valutare le più disparate informazioni raccolte nelle sue molteplici indagini in materia di mafia (peraltro, proprio in quegli stessi giorni, aveva raccolto anche informazioni di particolare gravità persino su colleghi con i quali lavorava da anni, oltre che su Bruno Contrada), induca a ritenere che quella sua conoscenza rassegnata alla moglie in quell'occasione e con quelle modalità fosse fondata su elementi da lui ritenuti particolarmente solidi.*

La Corte rammenta, a supporto del giudizio di piena attendibilità del racconto della vedova BORSELLINO, che già qualche anno prima, tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005, la Sig.ra Piraino Leto aveva raccontato il medesimo episodio, sostanzialmente negli stessi termini, al dott. Cavaliere, magistrato legato da intenso rapporto di frequentazione ed amicizia con la famiglia Borsellino, così come dallo stesso confermato in sede di esame testimoniale anche nel presente processo.

Ma per l'esame della testimonianza del dott. CAVALIERO, così come della forte contestazione opposta da parte della difesa di Antonio Subranni e anche da parte di quest'ultimo personalmente (all'udienza del 22 settembre 2017, ha voluto rendere le spontanee dichiarazioni testualmente riportate a pag. 1250-1254 della sentenza appellata); nonché per le ragioni e considerazioni che hanno indotto la Corte a ritenere provato l'episodio riferito dalla vedova BORSELLINO, e infondati gli argomenti difensivi adottati nel tentativo di confutarne l'attendibilità, tutti temi che saranno oggetto di successivo approfondimento nei "Motivi della Decisione", si rinvia alle corrispondenti pagg. 1243-1258, dovendosi qui solo richiamare le ulteriori considerazioni svolte dai giudici di primo grado in sede di valutazioni conclusive sulla testimonianza della sig.ra Piraino Leto:

«Ciò detto, come già anticipato sopra, se non v'è ragione di dubitare di quanto raccontato dalla Sig.ra Piraino Leto, però, occorre puntualizzare che, alla stregua della detta testimonianza, può ritenersi provato soltanto:

- che il Dott. Borsellino nei giorni immediatamente successivi al suo viaggio a Salerno (e, quindi, nel periodo tra il 12 e il 15 luglio) o, al più (anche se, a parere della Corte, ciò è meno probabile), negli stessi giorni del detto viaggio nei quali aveva incontrato Subranni (il 10 e l'11 luglio 1992), ebbe ad apprendere da fonte non precisata – o, quanto meno, ebbe a trarre la personale convinzione – che il Gen. Subranni fosse affiliato alla mafia;

- che il Dott. Borsellino, ritenendo evidentemente, fondata quell'informazione o convinzione, ne rimase talmente sconvolto da sentirsi male fisicamente e, inusualmente, da condividere quella informazione con la moglie.

Tuttavia, non essendo stato possibile, invece, individuare la fonte di quella notizia (ed anzi, essendo escluso che possa essersi trattato di Gaspare Mutolo che il Dott. Borsellino stava interrogando in quei giorni), né tanto meno ricostruire le ragioni per le quali il Dott. Borsellino giunse alla predetta conclusione (il collegamento di essa con la “trattativa” cui ha fatto cenno il P.M. nel corso della sua requisitoria non va oltre la mera – ancorché non implausibile – ipotesi), non è possibile, invece, valutare la fondatezza o meno della notizia o conclusione medesime e, quindi, trarre da esse conferma alle accuse mosse nel presente processo a carico del Gen. Subranni, né, tanto meno, seppur in astratto coerenti se riferite in qualche modo ai contatti intrapresi dai Carabinieri con i vertici mafiosi di cui si dirà nel Capitolo che segue, metterle direttamente in relazione con quell'accelerazione dell'esecuzione dell'omicidio del Dott. Borsellino di cui tratta il presente Capitolo».

#### **4.4.- L'intervento del dott. SCARPINATO sul tema della dissociazione.**

A tale intervento la difesa degli imputati Subranni e Mori riconducono l'ira che il dott. Borsellino avrebbe manifestato in occasione di uno degli interrogatori del collaboratore di Giustizia Gaspare Mutolo, a dire del quale in una pausa, il dott. Borsellino si sarebbe lasciato andare ad esternazioni polemiche contro chi, in quei giorni dava credito a proposte, che egli riteneva del tutto controproducenti, di estendere ai mafiosi la normativa sulla dissociazione già prevista per gli ex terroristi (volendo la difesa con

ciò negare che il dott. BORSELLINO fosse al corrente della trattativa, o quanto meno che ad altro si riferisse l'ira di cui aveva parlato MUTOLO).

Il giudice di prime cure sul punto è perentorio, asserendo che la prospettazione difensiva è frutto di un evidente travisamento della realtà dei fatti.

Infatti dall'intervento pronunciato dal dott. Roberto Scarpinato, allora sostituto procuratore a Palermo, all'Assemblea della A.N.M. tenutasi il 20 giugno 1992 in occasione della commemorazione del Dott. Falcone, della moglie e degli agenti della scorta, intervento di cui, all'udienza del 25 settembre 2015, sono stati acquisiti, sull'accordo delle parti, la registrazione e la relativa trascrizione, non si evince affatto un'adesione del dott. Scarpinato al progetto di una legge che favorisse la dissociazione degli imputati e condannati per fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso (progetto che è stato oggetto di altre attività istruttorie in quanto collimante con una delle richieste ricondotte ai "desiderata" di una parte degli esponenti di vertice dell'associazione mafiosa "cosa nostra").

Al contrario, dal passo "incriminato" dell'intervento del Dott. Scarpinato che affronta il tema della dissociazione e che è stato trascritto risulta, in realtà, che la dissociazione era prospettata dall'oratore solo come il primo passo per un percorso di fattiva collaborazione al quale restava subordinata la concessione dei benefici premiali<sup>26</sup>.

E dunque, non v'è mai stata alcuna proposta del Dott. Scarpinato di concessione di benefici a dissociati che non fossero altresì divenuti collaboratori di Giustizia.

---

<sup>26</sup> "Leggi sui pentiti: ... ..E noi riteniamo di dovere insistere sulla proposta iniziale e che ora vi leggo e poi spiegherò i motivi per cui insistiamo. Una legge che sul modello di quelle emanate per i terroristi pentiti o dissociati preveda una causa di non punibilità per tutti i reati, esclusi quelli di sangue, commessi o la cui permanenza sia iniziata entro una data comunque anteriore all'entrata in vigore della legge per gli appartenenti a cosa nostra o comunque all'associazione di tipo mafioso, i quali entro tre anni dissociandosi dagli altri affiliati intraprendano la collaborazione con la giustizia operandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione di fatti e per l'individuazione e la cattura degli aderenti alla medesima associazione..".